**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

95266940634

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

NUCLEO DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE - ANC NAPOLI-OVEST 55 O.D.V.

TIPO ATTIVITÀ

949950 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

CORSO V EMANUELE 728

C.A.P.

80122

COMUNE

NAPOLI

PROV.

NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

TRMNCL46S21A669T

CODICE CARICA

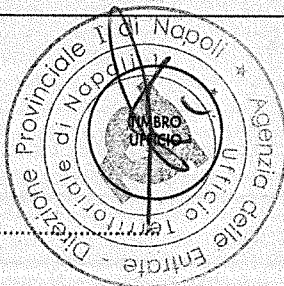
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

TERMINE NICOLA

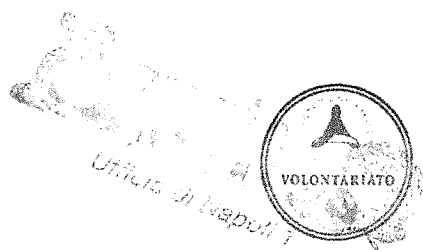
DATA 08/07/2021

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT NAPOLI 1



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Nucleo di Volontariato e Protezione Civile
A.N.C. NAPOLI 55° O.d.V

Corso V. Emanuele n. 728 - Napoli

Cell. 3315030944-Cell. 3779757466

presidenza@pec.nucleovolontariatopcancnapoli.it

segretariouncleoancnapoli@gmail.com

Assemblea straordinaria degli Associati al Nucleo di
Volontariato e di Protezione Civile ANC Napoli O.d.V.

Il giorno 30.06.2021 alle ore 10.00 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria del Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile ANC Napoli, Organizzazione di Volontariato, per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno:

- 1) Cambio di ragione sociale e conseguente modifica dello statuto

Il Presidente, constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevata la presenza dei signori Associati:

Termine Nicola

Perna Tito

Costanzo Giovanna

Lanzuolo Maria

Smitti Vincenzo

Polverino Dario

Capuano Giovanni

Costanzo Claudia

Livigni Alex,

dichiara l'Assemblea come validamente costituita ed invita la signora Costanzo Claudia a svolgere il compito di segretario, per la redazione del verbale della riunione in corso.

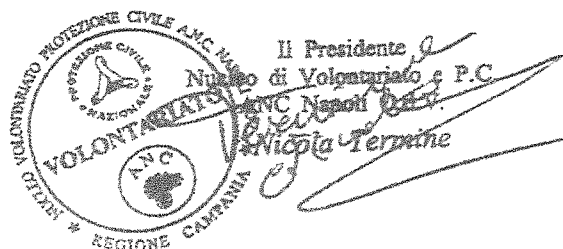
Il Presidente Nicola Termine illustra all'assemblea i motivi dell'ordine del giorno, dichiarando che, per intercorse incomprensioni con l'ispettorato regionale ed il SECOV, occorre modificare la ragione sociale del *Nucleo* aggiungendo la dicitura: "OVEST".

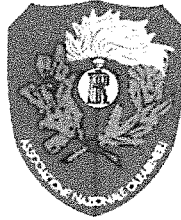
Pertanto l'assemblea delibera all'unanimità il nuovo nome del *Nucleo* che, segnatamente, diviene: *Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile ANC Napoli Ovest 55° - O.D.V.*

Non risultando alcun altro argomento da discutere, il Presidente dichiara la conclusione della seduta, che viene tolta alle ore 11.00 dello stesso giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

COSTANZO Giovanna	<u>Giovanna Costanzo</u>
POLVERINO Dario	<u>Dario Polverino</u>
LANZUOLO Maria	<u>Maria Lanzuolo</u>
SMITTI Vincenzo	<u>Vincenzo Smitti</u>
CAPUANO Giovanni	<u>Giovanni Capuano</u>
COSTANZO Claudia	<u>Claudia Costanzo</u>
LIVIGNI Alex	<u>Alex Livigni</u>
PERNA Tito	<u>Tito Perna</u>





ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE A.N.C. NAPOLI-OVEST 55 O.D.V.

Corso V. Emanuele n. 728 - 80122 Napoli

Presso Caserma F. Caracciolo

Cell. 3315030944

Cell. 3779757466

presidenza@pec.nucleovolontariatopcancnapoli.it

segretarionuncleoancnapoli@gmail.com

STATUTO ORGANICO



Il Presidente
Nucleo di Volontariato e P.C.
A.N.C. Napoli O.V.
Nicola Termine

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*) e del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della protezione civile*) l'Organizzazione di Volontariato (O.d.V) denominata "**NUCLEO DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE ANC NAPOLI OVEST 55 – O.d.V**" (di seguito denominato: "Nucleo").

1. La sede legale del Nucleo è in Napoli (NA) al Corso V. Emanuele n. 728
2. La variazione della sede legale nell'ambito regionale non costituisce modifica statutaria.
3. I contenuti e la struttura del Nucleo sono ispirati ai massimi principi di democrazia.
4. Il Nucleo ha durata illimitata, non ha fini di lucro e svolge le proprie attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di volontari non associati.

Il Nucleo opera nell'ambito del Volontariato e della Protezione Civile, nel rispetto della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, come:

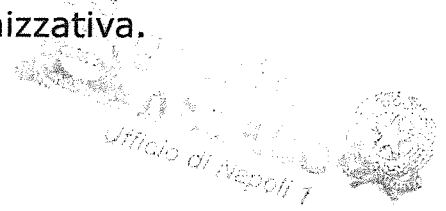
- a) **Volontariato Generico** inteso come una pluralità di attività riconducibili all'osservazione, segnalazione, all'assistenza e alla collaborazione con Enti e/o Istituzioni pubblici, finalizzate a migliorare la fruizione del bene comune;
- b) **Protezione Civile** ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della protezione civile*)

Art. 2 PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Nucleo, indipendente ed apartitico, con propria autonomia patrimoniale e amministrativa, si ispira ai principi della solidarietà umana, oltre a quelli contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – *approvato con DPR n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni*.
2. Quale segno distintivo, il Nucleo si fregia, tra gli altri, del logo e delle denominazioni dell'ANC.
3. È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.
4. Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito dei volontari, nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, politica, spirituale e religiosa della persona.

5. È disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, ad offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa.

Art. 3 **ATTIVITA'**



1. Il Nucleo opera, in via esclusiva o principale, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 117/17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, segnatamente le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) protezione civile ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della protezione civile*)

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché di quelli speciali e pericolosi;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

f) promozione e tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori ed altre categorie.

2 Tutte le attività di cui al comma precedente saranno volte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

3. Le attività del Nucleo sono svolte principalmente nell'ambito della Regione Campania ma, ove ritenuto necessario, anche in altre località italiane (o internazionali) su attivazione degli organi centrali, regionali, provinciali e locali.

Art.4 **IMPEGNI**

Per la realizzazione delle proprie finalità il Nucleo si propone di:

1. gestire e coordinare le attività promosse;
2. collaborare con ogni forma di associazionismo, nei limiti stabiliti dalle leggi, per conseguire comuni obiettivi, promuovendo forme stabili di collegamento;
3. offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente degli associati e dei volontari,

anche attraverso la programmazione e l'organizzazione di attività di formazione;

4. organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario al fine di raggiungere gli scopi associativi;
5. ricercare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità dei piani di sviluppo provinciali in conformità alla normativa vigente;
6. sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
7. promuovere, organizzare e programmare attività di sensibilizzazione ed informazione circa le problematiche di Protezione Civile sia verso l'interno che l'esterno dell'Organizzazione;
8. promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre l'ambito delle singole organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato;
9. effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
10. Il Nucleo potrà, inoltre:
 - a) stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti pubblici;
 - b) stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili che siano utili al perseguimento degli scopi sociali;

Art. 5

ATTIVITA' DIVERSE

1. Il Nucleo può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 6 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo sarà l'organo preposto all'autorizzazione dello svolgimento delle *attività diverse*. Anche con i soggetti interlocutori nelle "attività diverse", il Nucleo potrà stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione.

Art. 6

RACCOLTA FONDI

1 Il Nucleo può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività sarà soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.7 AMMISSIONE SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono aderire al Nucleo le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo Settore (entro i limiti stabiliti dalla legge del terzo settore) senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività del Nucleo con la loro opera (anche amministrativa presso la sede), con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come *associato* dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *specific*a domanda scritta che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - c. in allegato certificato medico di idoneità psico-fisica se il richiedente è interessato all'espletamento delle attività di volontariato e di Protezione Civile.
4. Il richiedente ammesso dovrà versare un contributo d'iscrizione *una tantum* pari ad Euro 40,00, pena la nullità dell'ammissione. L'importo di detto contributo potrà essere variato dal Consiglio Direttivo con semplice verbale, non costituendo argomento di rettifica statutaria.
5. Sono esentati dal versamento di cui al precedente comma 4, i soci fondatori.
6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte ed in relazione alla formazione pregressa del richiedente, nonché al pregresso comportamento disciplinare eventualmente tenuto come volontario.
7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
8. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; in caso di assenza di risposta, la richiesta deve essere intesa come: respinta.
9. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, o non giunga risposta entro 60 giorni, chi l'ha proposta può, entro i seguenti 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6
11. Tutti gli associati vengono iscritti nel libro soci di cui all'art. 15, co.1, letto... del d.lgs. 117/17 e nel registro dei volontari. E' opportuno che tutti gli associati siano anche operatori di volontariato a meno di specifica dispensa da parte del Consiglio Direttivo.
12. E' prevista la figura di volontario non associato; questi soggetti vanno annotati nel registro dei volontari, se non prestatori d'opera occasionali.
13. L'ammissione definitiva, sia per lo stato di associato che per quello di volontario, dopo un periodo di tirocinio-prova, comunque non superiore a 3 (tre) mesi, avviene dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Al termine di questo periodo dovrà essere rimessa all'assemblea degli associati per la ratifica finale, salvo obiezioni da parte del presidente che rinverrà il caso al Consiglio direttivo per una nuova discussione. I volontari che hanno già operato per il Nucleo, per un periodo superiore a tre mesi, e richiedono l'ammissione tra gli associati, sono esonerati dal tirocinio-prova.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che:
 - a) contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
 - b) arreca danni materiali o morali di una certa gravità al Nucleo;
 - c) non effettua il pagamento della quota annuale alla Sezione a cui risulta essere iscritto come socio ANC;
 può essere escluso dal Nucleo mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato oggetto di esclusione può chiedere che, sull'istanza si pronunci l'Assemblea durante la prossima riunione.
3. L'associato può sempre *recedere* dal Nucleo. Chi intende recedere dal Nucleo deve comunicare, in forma scritta ed anche a mezzo posta elettronica non certificata, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.
4. I diritti di partecipazione al Nucleo non sono trasferibili.

5. Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa (ove questa dovesse essere prevista in futuro) non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere al Nucleo non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Ogni qualvolta un socio del Nucleo contravviene:
 - ai principi ispiratori dell'ANC e del Nucleo;
 - alle disposizioni operative e/o amministrative emanate dal Presidente del Nucleo e/o organismi direttivi che regolano l'attività del Nucleo (inclusi coordinatori e capi servizio);
 - alla dignitosa condotta rendendosi protagonista di diverbi verbali e/o di azioni violente nei confronti di altri membri del Nucleo ed, in genere, alle varie strutture dell'ANC, verrà sottoposto ad un procedimento disciplinare per l'accertamento dei fatti da parte del Comitato Esecutivo del Nucleo che, se ritenuto colpevole di quanto attribuitogli, emetterà una sanzione disciplinare, ratificata dal primo Consiglio Direttivo successivo alla decisione.
2. Le modalità con le quali verrà istruito e gestito il procedimento disciplinare nonché le sanzioni previste sono contenute nel regolamento attuativo e nel *Disciplinare Informativo* del Nucleo.
3. Comminata la sanzione prevista, il Presidente del Nucleo deve comunicarla per scritto al membro (volontario o associato) sanzionato.

Art. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E DEI VOLONTARI

1. Gli associati hanno il diritto di¹:
 - partecipare alle Assemblee e/o riunioni
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività del Nucleo e controllarne l'andamento;
 - prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - frequentare i locali del Nucleo;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Nucleo;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata;

¹

Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

- essere equipaggiati, compatibilmente con le necessità operative e le disponibilità, con l'uniforme operativa prevista e le attrezzature occorrenti per l'espletamento dei servizi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di²:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le delibere adottate dal Consiglio Direttivo del Nucleo e le disposizioni emanate dal Presidente del Nucleo o coordinatore Regionale e/o Delegato;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa ANC presso la Sezione di appartenenza secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere la prestazione di servizio preventivamente concordata, attenendosi, in fase di impiego, alle disposizioni impartite dal Presidente nel Nucleo, dall'eventuale coordinatore e dal Capo Servizio;
- presentare, dopo ogni servizio, se preventivamente concordate, le eventuali richieste di rimborso spese, che dovranno essere corredate di ricevute giustificative (scontrini); il relativo rimborso decade se la richiesta viene presentata oltre 30 giorni dalla data di effettuazione del servizio.

3. I volontari hanno il diritto di³:

- frequentare i locali del Nucleo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata;
- essere equipaggiati, compatibilmente con le necessità operative e le disponibilità, con l'uniforme operativa prevista e le attrezzature occorrenti per l'espletamento dei servizi.

2. I Volontari hanno l'obbligo di⁴:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le delibere adottate dal Consiglio Direttivo del Nucleo e le disposizioni emanate dal Presidente del Nucleo o coordinatore Regionale e/o Delegato;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa ANC presso la Sezione di appartenenza secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere la prestazione di servizio preventivamente concordata, attenendosi, in fase di impiego, alle disposizioni impartite dal Presidente nel Nucleo, dall'eventuale coordinatore e dal Capo Servizio;

² Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

³ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

⁴ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

- presentare, dopo ogni servizio, se preventivamente concordate, le eventuali richieste di rimborso spese, che dovranno essere corredate di ricevute giustificative (scontrini); il relativo rimborso decade se la richiesta viene presentata oltre 30 giorni dalla data di effettuazione del servizio.

Art. 11 **STATUS DEL VOLONTARIO**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Nucleo, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dal Nucleo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo autocertificazione per importo massimo di euro 10,00 (dieci/00).
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con il Nucleo, sia esso subordinato o autonomo ed ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito.
7. Il Nucleo deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
8. Il volontario può essere sia un associato che un operatore non associato al Nucleo; tutti i volontari devono però essere soci dell'ANC e vanno iscritti in uno specifico registro, come previsto dal citato D. Leg. 117/17, salvo i prestatori d'opera occasionali.

Art. 12 **LIBRI**

1. Il Nucleo deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (anche su fogli sciolti);
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (anche su fogli sciolti), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo, su fogli sciolti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri.

Art.13

ORGANI

1. Sono organi del Nucleo:

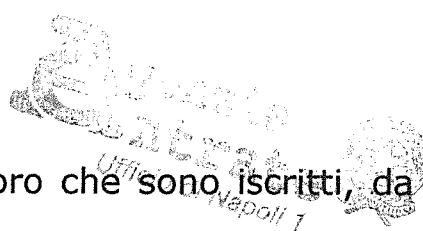
- a) l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Responsabile del Nucleo (Presidente e legale rappresentante);
- e) il Vicepresidente del Nucleo;
- f) uno o più coordinatori (v. segg. Artt. 24-26 di questo statuto);
- g) il Collegio dei revisori dei conti (ove previsto dalla legge);
- h) il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- i) il segretario;
- j) il tesoriere.

Art. 14

CARICHE SOCIALI

- 1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, e da esso discendono tutte le altre cariche sociali.
- 2. Le cariche sociali elettive sono gratuite e la loro durata non può superare quella del Consiglio Direttivo.
- 3. Tutte le cariche decadono con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i titolari delle singole cariche rimangono nei loro ruoli per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione o alla nomina del nuovo incaricato.
- 4. Il singolo membro del Consiglio Direttivo non può essere eletto più di cinque volte anche non consecutive.
- 5. Il Presidente non può essere eletto più di cinque volte anche non consecutive.
- 6. I limiti di mandato di cui al comma 4 e 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero di candidature sufficiente alla composizione del Consiglio Direttivo o in caso di mancanza di candidature alla carica di Presidente.

Art. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI



1. Nell'Assemblea hanno diritto di *voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 7 giorni, nel libro degli associati.⁵
2. Ciascun associato ha un voto.⁶
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda⁷ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 [quindici] giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. A tal fine farà fede la data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano, o tramite p.e.c... È altresì possibile inviare la convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria risultante dal libro degli associati, sempre con il medesimo preavviso. Per giustificati motivi d'urgenza è possibile un preavviso ridotto a 7 giorni.
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

⁵ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente: il periodo può essere modificato solo prevedendo un tempo inferiore a 3 mesi [MAI superiore]

⁶ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o soci. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

⁷ non nello stesso giorno.

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Nucleo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo, o dallo Statuto, alla sua competenza.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 50%+1 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Nucleo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO (Costituzione)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da 3 (tre) a 9 (nove) associati (compreso il Presidente); resta in carica per la durata di 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili per 5 mandati consecutivi. Ogni socio ha diritto a un solo voto.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti eventualmente associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza del Nucleo e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, determina la decadenza dalla carica del membro.
5. A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare o qualora sia dimissionario, sarà il primo dei non eletti o altro associato che entrerà a far parte del Consiglio per cooptazione. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.
6. si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al semestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, accorciando i tempi per casi d'urgenza.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi mediante una delle seguenti modalità:
- a. sedute fisiche;
 - b. sedute per audio / video-conferenza.
8. In particolare, le sedute per audio/video-conferenza possono tenersi a condizione che il Presidente abbia la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia loro consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio / video collegati. Formalmente la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova chi presiede.
9. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 10 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.
10. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto libro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà altresì partecipare, senza diritto di voto: il Tesoriere che dovrà fornire, se richieste, informazioni di carattere economico/ finanziario.

Art. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO (Funzioni e compiti)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - eleggere, tra i consiglieri, il responsabile del nucleo (presidente e rappresentante legale), l'eventuale vicepresidente, il tesoriere ed i coordinatori eventuali;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Nucleo o ad essa affidati
- fissare le norme per il funzionamento del Nucleo;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente che vanno a costituire il Comitato Esecutivo insieme al segretario;
- nominare il Tesoriere;
- predisporre le disposizioni operative ed amministrative del Nucleo;
- ratificare nella prima seduta successiva all'elezione del Comitato Esecutivo, la nomina del Segretario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente e/o dal Comitato Esecutivo per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 18

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è costituito da:

- Presidente del Nucleo;
- Vice Presidente;

Il Segretario partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, perché dovrà stilare il verbale dei lavori.

2. Al Comitato Esecutivo vengono demandate le seguenti competenze:

- predisposizione delle disposizioni operative che regolano l'attività del Nucleo;
- emanazione di provvedimenti e di disposizioni a carattere d'urgenza per il funzionamento del Nucleo;
- adozione di provvedimenti finanziari a carattere d'urgenza, da attuare a firma congiunta con il Tesoriere;
- emanazione di provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio di soci che contravvengono alle regole del Nucleo;
- mantenere fattivi rapporti con le Autorità civili e militari presenti sul territorio giurisdizionale, nonché con il Presidente del Nucleo Regionale e con le altre strutture territoriali dell'ANC.

Quanto stabilito in seno al Comitato Esecutivo verrà successivamente ratificato in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo del Nucleo.

Art. 19

PRESIDENTE DEL NUCLEO

1. Il Presidente del Nucleo è un socio effettivo ed è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza di voti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente il Nucleo nei confronti di terzi ed in giudizio.
3. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;
4. In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

Art 20

VICE PRESIDENTE

1. In seno al Consiglio Direttivo viene eletto, a maggioranza di voti il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente avrà il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione del Nucleo.
3. In particolare il Vice Presidente sostituirà il Presidente in occasione di sua assenza momentanea o di impedimento, mentre ne subentrerà nell'incarico in caso di dimissioni o cessazione dalle funzioni. In quest'ultimo caso dovrà conseguentemente convocare entro 10 giorni una riunione del Consiglio Direttivo, durante la quale si dovrà prendere atto della situazione, eleggere un nuovo Presidente, cooptare in Consiglio il primo dei non eletti (o altro socio) e provvedere all'elezione di un nuovo Vice Presidente.

Art. 21

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli associati tra gli associati e non fa parte del Consiglio Direttivo ne del Comitato Esecutivo. Coadiuvando il Presidente nella conduzione del Nucleo ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "libro degli associati", del registro dei volontari, del "libro dei beni inventariati" e di ogni altro documento che si rendesse necessario per la gestione del Nucleo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;
- partecipa all'Assemblea dei soci e, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo ed al Comitato Esecutivo.

Art. 22

TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti.
2. Può essere nominato Tesoriere qualsiasi socio che abbia attitudine amministrativa e contabile.
3. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili del Nucleo. Sotto la propria responsabilità:
 - a. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo (dell'anno cui si riferisce detto preventivo) e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il medesimo mese di marzo;
 - b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Nucleo nonché alla conservazione della documentazione relativa, nonché di ogni altro adempimento amministrativo che si rendesse necessario;
 - c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 23

COLLEGIO PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è facoltativo ed è costituito da tre membri e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria del Nucleo; in caso di dimissioni di un membro subentra il primo membro supplente ed il primo dei non eletti diviene membro supplente.
2. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente del Collegio dei probiviri è eletto all'interno del Collegio stesso.
5. Il Collegio decide sulle controversie fra soci, con esplicita esclusione della materia disciplinare.
6. Il Collegio stabilisce di volta in volta le regole procedurali ed i mezzi istruttori.
7. La decisione del Collegio è inappellabile.

Art. 24

SETTORE - SPECIALITA'

1. La Specialità è un'unità particolare del Nucleo formata da soci specializzati in un determinato settore di competenza (*sommozzatori - cinofili - orchestrali - operatori droni - sportivi - ecc.*).
2. La Specialità può avere una sede operativa diversa dalla sede legale del Nucleo, previa autorizzazione del Presidente del Nucleo Regionale ANC della P.C. o del Delegato Regionale ANC.

3. I membri di una Specialità, devono essere soci dell'ANC iscritti ad una qualsiasi Sezione della Regione Campania.
4. Lo scioglimento di una Specialità, conseguente ad inadempienze al Regolamento interno, è deliberato, su proposta del Presidente del Nucleo e dal Consiglio Direttivo del Nucleo.
5. Il Responsabile della Specialità (o coordinatore di settore), dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, in accordo con il Presidente del Nucleo.
6. Il Responsabile della Specialità risponde al Presidente del Nucleo del buon andamento della Specialità sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
7. Il Responsabile della Specialità dipende operativamente dal Presidente del Nucleo, che deve autorizzare preventivamente qualsiasi servizio in cui la Specialità venga impegnata, di concerto con il Presidente del Nucleo o con il Delegato Regionale.
8. Il Responsabile della Specialità deve tenere relazioni con i Responsabili di analoghe specialità di altri Corpi dello Stato o di gruppi di protezione Civile.
9. Il Responsabile della Specialità risponde della gestione economico-amministrativa ed operativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.
10. Le tipologie d'intervento della specialità, ed i suoi limiti, sono le medesime del Nucleo e sono riportate negli artt. 4 e 5 di questo statuto.

Art. 25 **SQUADRE**

1. Il Nucleo, come la Specialità, possono essere strutturati su più squadre, su scelta del Presidente, ratificata dal Consiglio Direttivo.
2. La squadra può avere sede coincidente con quella del Nucleo o altra, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
3. Le squadre non hanno comparto territoriale.
4. Il Caposquadra viene nominato dal Presidente del Nucleo o dal Responsabile della Specialità.
5. Il Caposquadra risponde al Presidente del Nucleo e/o al Responsabile della Specialità, del buon andamento operativo della squadra.
6. Il Caposquadra è il primo responsabile dei volontari della sua squadra e dipende operativamente dal Presidente del Nucleo o dal Responsabile della Specialità.

Art.26 **SETTORI AMMINISTRATIVI**

Al fine di operare con efficienza in alcuni campi, il Nucleo può strutturarsi in settori amministrativi.

1. Il Presidente (o, se eletto, il Vicepresidente) del Nucleo è responsabile dei Settori amministrativi.
2. I settori previsti alla data di approvazione del presente Statuto sono:
 - a) Risorse umane;
 - b) Formazione;
 - c) Telematica;
 - d) Logistica;
 - e) Autoreparto.
3. Il Responsabile di Settore Amministrativo risponde al Presidente del Nucleo del buon andamento del Settore e dell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, messe a sua disposizione.
4. Il Responsabile di Settore Amministrativo risponde della gestione economico-amministrativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.

Art. 27

RISORSE ECONOMICHE

1. Il Nucleo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - contributi derivanti da convenzioni sottoscritte esclusivamente con Enti ed Amministrazioni pubbliche;
 - contributi dal Se.Co.V. (Servizio Coordinamento Volontariato della Presidenza Nazionale);
 - contributi dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - contributi da organismi internazionali;
 - contributi da privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite da beni mobili o immobili pervenuti al Nucleo a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso un Istituto di credito.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente del Nucleo o con delega al Tesoriere.

Art. 28

BILANCI

1. Il bilancio è il documento principale della gestione amministrativa del Nucleo.
2. Sono previsti:
 - a) il bilancio annuale preventivo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno;
 - b) il bilancio annuale consuntivo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
3. I bilanci annuali del Nucleo vengono:

- a) predisposti dal Tesoriere;
- b) proposti dal Comitato Esecutivo al Consiglio Direttivo;
- c) approvati dall'Assemblea degli soci.

4. Il bilancio consuntivo in forma di rendiconto delle entrate e delle uscite, integrato da apposito prospetto dei crediti e debiti, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

5. Nel caso in cui il bilancio consuntivo non venga approvato dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo decade. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Nucleo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. Il Nucleo può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

7. Per le attività di interesse generale prestate, il Nucleo può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate, salvo diverse disposizioni delle leggi sul terzo settore.

Art.29

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri e da un membro supplente; tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito registro e restano in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un membro, subentra il membro supplente, ed il primo dei non eletti diviene membro supplente.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto all'interno del Collegio stesso.
3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
4. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi del Nucleo, oppure su segnalazione di almeno un terzo degli associati, redatta in forma scritta e debitamente firmata.
5. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione del Nucleo e di verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e resa nota a tutti i soci.
7. il Collegio può richiedere al Presidente del Nucleo la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile del Nucleo.

Art. 30 **UNIFORME**

1. L'uniforme dei volontari del Nucleo è loro prerogativa esclusiva. Essa viene indossata dai volontari esclusivamente quando autorizzati dal Presidente (anche in forma verbale) o comandati di servizio sia esso:
 - > di rappresentanza;
 - > operativo;
 - > addestrativo.
2. L'uniforme è specificata nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, nel *Disciplinare Informativo* e nel Regolamento applicativo interno ed è conforme a quanto disposto dalla Presidenza Nazionale A.N.C

Art. 31 **PROTOCOLLI D'INTESA**

- a) Il Consiglio Direttivo può deliberare, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni, al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, per perseguire gli obiettivi dell'Nucleo;
- b) i protocolli d'intesa devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti.

Art. 32 **MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Qualora il Se.Co.v. proponga un modello di Statuto connesso alle disposizioni del D.Lg.117/2017, il presente Statuto potrà essere oggetto di modifica.
2. Le modifiche possono, in ogni caso, essere presentate:
 - dal Presidente del Nucleo all'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata,
 - dal Comitato Esecutivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
 - da un terzo dei soci.

3. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole con le maggioranze previste dall'art. 15, comma 10 ed 11, di questo statuto.

Art. 33 **RAPPORTI CON L'ANC**

1. Il Nucleo mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri, con l'Ispettorato Regionale ANC per la Campania, con il Delegato Regionale ANC di P.C., con il Presidente del Coordinamento Regionale e con le Sezioni ANC esistenti sul territorio campano nonché con l'Arma territoriale;
2. l'Ispettore Regionale ANC per la Campania ha il compito precipuo di:
 - a) vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni che vengono emanate dal Se.co.v. tramite il Coordinatore Regionale o il Delegato Regionale ANC di P.C.;
 - b) può accedere all'interno delle sedi operative del Distaccamento, concordando la data e l'ora con il Presidente del Nucleo.

Art. 34 **REGOLAMENTO ATTUATIVO**

1. L'iniziativa per l'adozione di un Regolamento per l'attuazione del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo del Nucleo. Le proposte possono essere fatte dai suoi membri.
2. Il Regolamento validamente formato entra a far parte delle modalità operative del Nucleo.
3. Il Regolamento è approvato o modificato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.
4. Il Regolamento previsto dal presente Statuto, è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
5. E' prevista anche la redazione di un *Disciplinare Informativo* promulgato dal Presidente del Nucleo, che parimenti entra a far parte delle modalità operative del Nucleo.

ART. 35 **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

1. In caso di estinzione o scioglimento del Nucleo, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 36 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)* e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 37 CONSISTENZA DI QUESTO STATUTO

Il presente Statuto si compone di n° 37 articoli e di n° 23 pagine (copertina inclusa)

COSTANZO Giovanna

POLVERINO Dario

LANZUOLO Maria

SMITTI Vincenzo

CAPUANO Giovanni

COSTANZO Claudia

LIVIGNI Alex

PERNA Tito

Napoli, 30.06.2021

